



**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del Popolo Italiano**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO**

In composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Marzia de Falco in funzione di Giudice Unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso iscritto al **n. 76057** del registro di segreteria proposto da **X. X. e Y. Y.**, rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall'avv.to Mario Bacci, contro: MEF, Comando Generale Guardia di Finanza e INPS;

**Ritenuto in**

**FATTO**

Col ricorso introduttivo del giudizio i ricorrenti, già appartenenti al Corpo della GdF e collocati in congedo per limiti di servizio tra l'1/01/2011 ed il 31/12/2014, premesso che nel periodo in questione era intervenuto il cd. *blocco del tetto stipendiale* ossia degli incrementi correlati alle progressioni in carriera conseguite nel medesimo periodo, chiedeva a questa Corte il riconoscimento del proprio diritto all'attribuzione degli emolumenti pensionabili derivanti dalla progressione in carriera avvenuta durante il blocco retributivo, perpetrato ad opera dell'art. 9 della legge 122/2010; ciò, ai fini della determinazione della base di calcolo della pensione.

In subordine, chiedeva rimettersi gli atti alla Corte Costituzionale.

Si costituiva l'INPS ed eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva; nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso.

Si costituiva la GdF, chiedendo il rigetto del ricorso.

Non si costituiva il MEF.

Il giudizio è quindi passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza ed il contestuale deposito della motivazione.

### **Considerato in**

#### **DIRITTO**

Sussiste la legittimazione passiva dell'INPS, nella propria qualità di ordinatore secondario di spesa, da cui discende l'opportunità che l'accertamento venga eseguito anche nei confronti dello stesso.

Nel merito, la domanda avente ad oggetto l'accertamento della spettanza degli incrementi stipendiali ai fini pensionistici, incrementi negati dalla legge 122/2010 relativamente al periodo 2011-2014, è fondata e va accolta.

L'art. 9, comma 21, del D.L. 78/2010 ha disposto che, per le categorie di personale sottratte alla privatizzazione e che *"fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti"*.

Tale disposizione è stata prorogata dapprima sino al 31 dicembre 2014 e poi, dall'art. 1, comma 256, della l. 190/2014, sino al 31 dicembre 2015.

Di conseguenza, gli anni 2011-2015 non sono stati considerati utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti previsti dal proprio ordinamento, così che dal 1 gennaio 2016 la maturazione delle classi e degli scatti è ripresa, ma senza considerare utile, ai fini della loro maturazione, il servizio prestato negli anni 2011-2015.

Solo con l'art. 11, comma 7, del D. Lgs. 29 maggio 2017, n 94, si è stabilito che *"gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali sono reinquadrati, a decorrere dal 1 gennaio 2018, nelle rispettive posizioni economiche, tenendo in considerazione gli anni di*

*servizio effettivamente prestato” e, pertanto, anche il servizio prestato negli anni 2011-2015.*

La normativa in oggetto, posta dall’amministrazione a fondamento del mancato riconoscimento dell’incremento retributivo, è stata più volte portata all’esame della Corte Costituzionale.

Non ignora questo giudice che, con sentenza 200/2018, la Consulta ha ritenuto la censura di costituzionalità non fondata, qualificando l’art. 9, co. 21, del D.L. 78/2010 in termini di norma conformativa della retribuzione dei pubblici dipendenti nel quadriennio in questione, *“che integra temporaneamente e in via eccezionale la disciplina, legale o contrattuale, del trattamento retributivo, per perseguire la finalità di contenerne il costo complessivo”.*

Secondo la Consulta *“il fluire del tempo differenzia il regime pensionistico prima e dopo la scadenza del quadriennio e giustifica il fatto che, per i dipendenti collocati in quiescenza nel quadriennio, la retribuzione pensionabile debba tener conto della retribuzione ‘spettante’ secondo la disciplina applicabile ratione temporis... una volta sterilizzati ex lege, per effetto della disposizione censurata, gli automatismi retributivi nel quadriennio in questione, la retribuzione utile ai fini previdenziali è quella risultante dall’applicazione di tale regola limitativa, senza che a tal fine rilevi il momento del collocamento in quiescenza”.*

Copiosa giurisprudenza costituzionale si è parimenti pronunciata nel senso della legittimità di tale normativa, ma sul solo presupposto che il sacrificio imposto ai dipendenti fosse temporalmente limitato (C. Cost. nn. 304/2013; 310/2013; 154/2014). La legittimità costituzionale è stata cioè argomentata proprio in ragione del carattere eccezionale, transeunte, temporalmente limitato dei sacrifici richiesti ai dipendenti pubblici.

Va invece rilevato che, laddove tali sacrifici si estendano al trattamento pensionistico, riducendone la base, il sacrificio –legittimo solo in quanto transeunte– che incide sul trattamento retributivo, si risolve in un sacrificio permanente, destinato a perpetuarsi per tutto il periodo di fruizione della pensione.

Occorre inoltre considerare che, per effetto della recente disposizione di cui all'art. 11, comma 7, del D. Lgs. 94/2017, innanzi citato, il complessivo assetto normativo viene ora a evidenziare un'ingiustificata disparità di trattamento pensionistico tra soggetti che vantano identiche situazioni retributive, vale a dire tra gli ufficiali cessati dal servizio dopo la fine del cd. "blocco retributivo" ma anteriormente al 1 gennaio 2018, e quelli cessati dal servizio dopo tale data.

Invero, la base pensionabile dei primi è calcolata su di una classe e scatto diversi da quelli che sarebbero loro spettati in assenza del "blocco retributivo", mentre gli ufficiali cessati dal servizio dopo l'1 gennaio 2018, per effetto del "reinquadramento" nelle rispettive posizioni economiche operato dal D. Lgs. 94/2017, beneficiano di una base pensionabile calcolata tenendo conto delle classi e scatti che avrebbero conseguito in difetto del "blocco retributivo" .

La retribuzione del solo personale ancora in servizio al 1 gennaio 2018 è dunque venuta a riespandersi per effetto non del "fluire del tempo", ma del reinquadramento retributivo disposto dalla norma del 2017 solo per i detti ufficiali, per i quali soltanto sono stati interamente rimossi gli effetti del blocco.

L'effetto pregiudizievole, dunque, nel momento in cui si ripercuote sul trattamento pensionistico, viene a connotarsi di una definitività che appare estranea alla volontà del legislatore del 2010, come interpretata dalla Corte Costituzionale; peraltro, il pregiudizio è stato poi limitato per legge (del 2017) ai soli ufficiali collocati in quiescenza anteriormente al 1 gennaio 2018.

Il quadro normativo così delineato non appare conforme al dettato costituzionale, in particolare ai principi di cui agli artt. 3, 36 e 38 Cost.

Al fine di scongiurare tale contrasto, si impone un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art 9, comma 21, del D.L. 78/2010, che tenga conto: 1) dell'esigenza di contenere temporalmente il sacrificio imposto dal "blocco retributivo" entro limiti certi e ragionevoli, evitandosi così l'irragionevolezza di una protrazione illimitata degli effetti pregiudizievoli per tutto il residuo periodo di vita del lavoratore; 2) dell'intento ripristinatorio palesemente espresso dal legislatore nel successivo art. 11 del D. Lgs. 94/2017.

Per tali ragioni, e conformemente alla recente giurisprudenza contabile richiamata dal ricorrente (Sez. Lazio, 278/2017; Sez. Calabria, 13/2018; Sez. Lombardia 1/2019), si ritiene doversi accogliere la domanda, come proposta dal ricorrente, così superandosi il precedente orientamento negativo.

Va quindi accertato il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico, tenendo conto, a tali fini, delle classi e degli scatti giuridicamente conseguiti negli anni 2011-2015, pur non beneficiando di alcun incremento stipendiale.

Segue altresì il pagamento delle somme dovute a titolo di arretrati per i maggiori ratei, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali, con decorrenza dalla data del congedo.

Data la complessità della questione e le oscillazioni giurisprudenziali, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

**P.Q.M.**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO**

In composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico, tenendo conto, a tali fini, delle classi e degli scatti giuridicamente conseguiti negli anni 2011-2015, pur non beneficiando di alcun incremento stipendiale.

Condanna l'INPS al pagamento delle somme dovute a titolo di arretrati per i maggiori ratei, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali, con decorrenza dalla data del congedo.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del giorno 20/12/2019, mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

**IL GIUDICE UNICO**

**f.to Dr. Marzia de Falco**

*DEPOSITATA IN SEGRETERIA 10/02/2020*

*p. Il Direttore della segreteria*

**f.to Dott. Alessandro VINICOLA**